

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 556/2022

- ✓ Con la risposta in esame l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'esenzione disposta dall'art. 5, co. 5, del D.Lgs. 461/1997, con particolare riferimento a una società di cartolarizzazione di diritto irlandese.
- ✓ Nel caso di specie, la società, costituita sulla base delle caratteristiche previste dalla «*Section 110*» dell'*Irish Taxes Consolidation Act* del 1997, dopo aver raccolto capitale da investitori istituzionali costituiti in paesi cd. *white list* al fine dello scambio delle informazioni, ha investito nel mercato italiano attraverso la sottoscrizione di titoli (*Notes*) emessi da una società di cartolarizzazione italiana costituita ai sensi della Legge 130/1999. A seguito della successiva cessione di dette *notes*, la società irlandese ha realizzato una plusvalenza relativamente alla quale vorrebbe beneficiare del regime di esenzione di cui all'art. 5, co. 5, D.Lgs. 461/1997, ritenendo di potersi annoverare tra gli «investitori istituzionali» stabiliti in un paese *white list* di cui all'art. 6, co. 1, lett. b), D.Lgs. 239/1996.
- ✓ L'Agenzia delle Entrate, in primo luogo, rammenta che il citato regime prevede un'esenzione relativamente alle plusvalenze/minusvalenze nonché i redditi/perdite di cui alle lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del co. 1, dell'art. 67, Tuir, percepiti o sostenuti da soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6, co. 1, del D.Lgs. 239/1996. Rientrano tra questi, i soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni indicati nel D.M. 4 settembre 1996 e s.m.i. – ovvero le persone fisiche, le società ed ogni altra entità che viene considerata soggetto passivo ai fini tributari – nonché, ai fini che qui rilevano, gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti nei citati Stati o territori.
- ✓ In secondo luogo, l'Agenzia rileva come la società che ha realizzato la plusvalenza sia una *Designated Activity Company* di diritto irlandese, tipologia di società che deve obbligatoriamente avere come oggetto sociale esclusivamente la realizzazione di una o più operazioni la cui natura deve essere ben specificata all'interno del proprio atto istitutivo, che nel caso in esame risulta essere quello di operare quale veicolo di cartolarizzazione ai sensi della normativa irlandese, svolgendo unicamente l'attività di «*qualifying company*» ai sensi della citata *Section 110* e sulla base della quale è soggetta al relativo regime tributario per le operazioni di cartolarizzazione.
- ✓ Alla luce di tale rappresentazione, l'Agenzia ritiene che la società irlandese non rientri tra gli investitori istituzionali esteri di cui all'art. 6, co. 1, del D.Lgs. 239/1996, ma, in ogni caso, sia un soggetto passivo d'imposta in Irlanda e, dunque, annoverabile tra i soggetti di cui al primo periodo di tale articolo, con conseguente esenzione della plusvalenza realizzata.

